

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2025 – 2027

Ambito Distrettuale Sociale di Varese

Norme generali

Richiamata la seguente normativa nazionale e regionale:

- Decreto Legislativo 267/2000 che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- Legge n. 328/2000, che stabilisce:
 - all'art. 6 che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi concorrono alla programmazione regionale adottando sul proprio territorio gli assetti più funzionali per la gestione delle risorse disponibili ed il rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite con D.Lgs. 267/2000;
 - all'art. 18 che il Governo e le Regioni adottano i rispettivi Piani nazionali e regionali di durata triennale, definiti come lo strumento di programmazione in ambito locale della rete dell'offerta sociale in integrazione con quella sociosanitaria;
 - all'art. 19 che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, e d'intesa con le rispettive A.S.L., provvedono a definire il Piano di Zona;
- Legge Regione Lombardia n. 3 del 12.3.2008 che ha normato il governo della rete dei servizi alla persona in ambito sociale prevedendo espressamente all'art. 18 che il Piano di zona sia lo strumento di programmazione dell'offerta nell'ambito locale, definendo le modalità di approvazione, attuazione, durata e territorio di riferimento;
- Legge Regione Lombardia n. 33 del 30.12.2009, così come modificata dalla Legge n. 23 dell'11.8.2015, che all'art.1, comma 3, che favorisce, per quanto di competenza e nell'ambito del Servizio Socio sanitario Lombardo, l'integrazione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali, organizzando detta integrazione "anche attraverso i piani di zona (art.6, comma 5)".

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi regionali:

- deliberazione della Giunta n. VII/7069 in data 23.11.2001, e le relative linee guida del 29.04.2002 con cui sono stati individuati i distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla richiamata L. 328/2000;
- deliberazione della Giunta n. X/ 326 in data 27.6.2013 con la quale, al fine di evitare duplicazioni e frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi e contestualmente garantirne appropriatezza, è stata prevista la costituzione di una cabina di regia con l'obiettivo di garantire il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociali e socio sanitari erogati da A.T.S. e Comuni, nell'ambito delle aree comuni di intervento, oltre che a sviluppare un approccio integrato, già in sede di istruttoria, della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini;
- atti funzionamento assemblee sindaci
- L.R. 23/2015 e 21/2022 di revisione del SSR
- deliberazione della Giunta Regionale n. DGR XII/1827 del 31/01/2024 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente alparone e gli assessori lucchini e fermi) ", con la quale sono state stabilite le "Regole" per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per detto anno;
- deliberazione della Giunta Regionale n. XII/2167 del 15.04.2024 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027".

Atteso che l'art. 13, comma 1, della L.R. 3/2008, prevede che "I comuni singoli o associati in base ai

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini..." in particolare programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale;

Atteso, altresì, che l'art. 18 della medesima Legge Regionale definisce il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale:

- prevedere le modalità di accesso alla rete;
- indicare gli obiettivi e le priorità di intervento;
- definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
- attuare l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.

Atteso che il medesimo articolo dispone altresì che:

- i Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzino modalità che perseguano e valorizzino il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovano gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio;
- il Piano di Zona viene approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia;
- il Piano di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;
- i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma con l'A.T.S. e l'ASST territorialmente competenti.

Considerato quindi che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni stessi possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all'organizzazione data, mentre l'Accordo di programma è lo strumento con il quale le Amministrazioni/Enti interessati alla sua attuazione, coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi indicati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula il seguente **Accordo di programma** per la realizzazione del **Piano di Zona** (di seguito definito P.D.Z.), elaborato a sensi dell'art. 19 della L. 328/2000 e dell'art. 18 della L.R. 3/2008, riferito all'Ambito distrettuale di Varese.

Parte prima – Principi generali

Art. 1 – Definizione

L'Accordo di programma è lo strumento con il quale le Amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti, determinandone ruoli e impegni, e definendo i sistemi di partecipazione politica, economica e gestionale.

Gli enti firmatari del presente accordo, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, si impegnano pertanto a perseguire l'attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona 2025/2027.

Art. 2 – Enti interessati all'Accordo di programma

Sono interessati all'Accordo di programma tutti i Comuni dell'ambito territoriale del Distretto di Varese in quanto titolari delle funzioni amministrative di assistenza e promozione sociale.

I Comuni riconoscono nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo cui è ricondotto l'esercizio delle funzioni programmatiche del sistema integrato di servizi e, pertanto, si impegnano ad attivare in detta sede un confronto preliminare e permanente rispetto ad ogni decisione che abbia rilievo sugli obiettivi strategici e di sistema e sulla realizzazione degli interventi.

L'Agenzia per la Tutela della Salute dell'Insubria è interessata all'Accordo di programma nelle forme e per gli aspetti definiti dalla normativa nazionale e regionale e pertanto sottoscriverà apposita intesa con i Comuni dell'Ambito territoriale.

Gli enti firmatari del presente accordo ritengono altresì necessario, come auspicato dalla L. 328/2000 e dalla D.G.R. n. XII /2167 del 15/04/2024, la collaborazione attiva di altri soggetti individuati dalla legge stessa, con specificato, che gli stessi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tal fine potranno successivamente venire approvati accordi locali o protocolli operativi che regolamentino le diverse forme di collaborazione con detti soggetti.

Art. 3 – Finalità e obiettivi

Le Amministrazioni comunali interessate approvano, con il presente Accordo, l'allegato Piano di Zona del Distretto di Varese valido per il triennio 2025-2027, elaborato nel rispetto dei criteri delle soprarichiamate normative nazionali e regionali e degli indirizzi regionali.

L'Accordo di programma, pertanto, oltre ad essere finalizzato a garantire l'integrazione sociosanitaria attraverso un'organizzazione di servizi ed interventi in grado di rispondere in maniera unitaria ai bisogni complessi del cittadino singolo e delle famiglie e a dare attuazione in ogni sua parte al Piano di Zona, recepisce i principi guida individuati dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. XII/2167 del 15/04/2024, così riassumibili:

- Il percorso di programmazione dei Piani di Zona dovrà essere agito dagli Ambiti in una logica di piena armonizzazione con il processo di programmazione dei Piani di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT) in capo alle ASST attraverso il dialogo, in primo luogo, tra le Cabine di Regia e i nuovi Distretti.
- Il processo di programmazione – analisi, progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione – orientato a un modello di policy integrato e trasversale dovrà essere operato in forte sinergia tra Ambiti territoriali e ATS, ASST e Terzo Settore.
- Gli Ambiti territoriali sono gli attori principali chiamati a dirigere la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la complessa gestione degli interventi riferiti ai LEPS. Il nuovo triennio di programmazione dei Piani di Zona 2025-2027 richiama gli Ambiti alla necessità di declinare la propria programmazione sociale nell'ottica del raggiungimento e della stabilizzazione dei LEPS sul territorio, garantendo il soddisfacimento dei nuovi standard a livello organizzativo e degli obiettivi di servizio
- Viene ritenuto essenziale che gli Ambiti garantiscano la continuità dei progetti che hanno programmato in risposta al meccanismo premiale della precedente triennalità 2021-2023 all'interno della nuova programmazione 2025-2027. Questo anche alla luce del fatto che le progettualità legate al PNRR hanno favorito l'avvio e/o il potenziamento di ulteriori rapporti di cooperazione territoriale, supportando l'avanzamento di una logica programmatica multifattoriale, multisettoriale e trasversale.
- Il modello di programmazione e azione del Piano di Zona vede il pieno coinvolgimento e la partecipazione attiva – possibilmente istituzionalizzata attraverso tavoli permanenti e altri strumenti di cooperazione autonomamente individuati dagli Ambiti – degli attori sociali che

operano sul territorio (associazioni, sindacati, Enti di Terzo Settore, ecc.), che aiutano a veicolare nel sistema i bisogni e le criticità provenienti dalla società, co-progettando, co-programmando e co-realizzando azioni innovative in sinergia con gli attori istituzionali.

Art. 4 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo di programma, essendo finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona, ha validità a partire dal 1.1.2025 fino al 31.12.2027, ferma restando la possibilità di modifiche da concordarsi fra i soggetti istituzionali sottoscrittori che non comportino variazioni nell'equilibrio strutturale del Piano stesso. In ogni caso, nelle more dell'approvazione del Piano successivo, il Piano di Zona 2025/2027 mantiene la sua validità, nei limiti delle linee di indirizzo e programmazione indicate e delle risorse messe a disposizione dai rispettivi enti sottoscrittori.

Parte seconda - Contenuto dell'Accordo

Art. 5 – Impegni degli enti firmatari

L'attuazione del contenuto dell'Accordo di Programma avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti, i quali svolgono i compiti previsti e assegnati dall'Accordo stesso.

Ciascun Comune partecipante all'Accordo individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione, secondo quanto previsto nel Piano di Zona allegato al presente Accordo.

L'Agenzia della Tutela della Salute dell'Insubria, con la sottoscrizione dell'Accordo di programma, si impegna a partecipare alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona, secondo gli obiettivi e le funzioni attribuite dalla normativa vigente e secondo quanto successivamente indicato. Analogamente l'ASST Settelaghi concorre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto degli impegni assunti e delle specifiche competenze.

Art. 6 – Definizione dell'Ente capofila, funzioni e responsabilità

Gli Enti firmatari dell'Accordo di Programma confermano nel Comune di Varese l'Ente capofila per l'esecuzione e la gestione del Piano di Zona, secondo le modalità dallo stesso configurate e definite.

Lo stesso garantisce la gestione del Piano di Zona mettendo a disposizione tutto il personale necessario a supportare tecnicamente l'Ufficio di Piano.

L'Ente capofila promuove tutte le azioni necessarie per l'attuazione del Piano di Zona ed in particolare:

- a) acquisisce, per conto dei Comuni associati, il finanziamento del F.N.P.S. messo a disposizione dell'Ambito distrettuale e di tutti gli altri fondi regionali e nazionali riconosciuti all'Ambito distrettuale, oltre agli specifici fondi derivanti da altre forme di partecipazione e finanziamento;
- b) acquisisce e coordina la gestione di risorse provenienti dall'Unione Europea, concordando i contenuti progettuali, gli obiettivi, gli impegni e le modalità di impiego delle risorse medesime;
- c) acquisisce i finanziamenti dei Comuni firmatari del presente Accordo per la realizzazione delle attività e dei servizi in forma associata, garantendo, in caso di mancato avvio di interventi previsti, che gli eventuali fondi non utilizzati, in assenza di specifici vincoli di destinazione, vengano messi a disposizione dell'intero ambito e utilizzati per altri progetti;
- d) iscrive nel proprio bilancio, con specifico vincolo di destinazione, le somme di cui sopra e ogni ulteriore possibile finanziamento destinato all'implementazione del fondo a sostegno delle attività da svolgersi in forma associata a livello distrettuale;
- e) procede al reperimento e/o all'individuazione delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano di Zona, secondo quanto dallo stesso definito;
- f) organizza, per conto dei Comuni associati, la funzionalità dell'Ufficio di Piano, assegnando il personale nei limiti finanziari del quadro economico approvato con il Piano di Zona e s.m.i. del quadro stesso, in relazione alle fonti di finanziamento finalizzate nel tempo di vigenza del Piano;

- g) definisce e realizza, a mezzo dell'Ufficio di Piano, le procedure necessarie per l'avvio ed il completamento della rete dei servizi e degli interventi integrati previsti dal Piano di Zona;
- h) adotta, in nome e per conto di tutti i restanti Comuni dell'ambito, gli atti deliberativi e i provvedimenti tecnico-amministrativo-contabili necessari per dare attuazione alle volontà dell'Assemblea dei Sindaci, e provvede a tutti i debiti informativi e rendicontativi richiesti.

Art. 7 – Funzioni e responsabilità dei Comuni del Distretto

Tutti i 12 Comuni sottoscrittori del presente Accordo collaborano a realizzare tutte le azioni necessarie per l'attuazione del Piano di Zona ed in particolare:

- a) provvedono ad erogare al medesimo le assegnazioni finanziarie previste dal Piano di Zona per la realizzazione dei servizi e degli interventi in forma associata;
- b) in base alle deliberazioni adottate individuano e mettono a disposizione le strutture e le attrezzature - di proprietà - necessarie per la realizzazione del Piano di Zona;
- c) collaborano attivamente al raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie professionalità;
- d) realizzano gli interventi approvati con il Piano di Zona nei termini di rispettiva competenza, dando atto che in caso di mancato avvio di interventi previsti, gli eventuali fondi non utilizzati, in assenza di specifici vincoli di destinazione, dovranno essere messi a disposizione dell'intero ambito e utilizzati per altri progetti;
- e) trasmettono i dati informativi utili alla programmazione, secondo le modalità e i tempi individuate dall'Ufficio di Piano;
- f) assicurano l'attività di rendicontazione delle spese sostenute nei termini definiti dalla Regione Lombardia, A.T.S. Insubria e Ufficio di Piano;
- g) garantiscono la presenza del Servizio Sociale Professionale e l'organizzazione delle funzioni di segretariato sociale al fine di facilitare l'unitarietà di accesso alla rete dei servizi per tutti i cittadini
- h) assicurano l'efficace realizzazione dei LEPS sul territorio, garantendo il soddisfacimento dei nuovi standard a livello organizzativo e degli obiettivi di servizio

Art. 8 – Funzioni e responsabilità dell'A.T.S. Insubria

ATS Insubria:

- esercita la propria funzione di *governance* nell'ambito della programmazione, dell'integrazione tra le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- facilita le modalità di lavoro congiunte tra l'ASST e l'Ambito Territoriale Sociale;
- favorisce e supporta, mediante le funzioni proprie dei suoi Dipartimenti, il processo di armonizzazione tra il Piano di Zona triennale dell'Ambito Territoriale Sociale di Varese e il Piano di Sviluppo del Polo Territoriale dell'ASST Settelaghi;
- assicura l'efficace realizzazione dei LEPS di integrazione (LEPS considerati prioritari ex DGR 2167/2024);
- sviluppa percorsi di integrazione in aree di policy che richiedono un impegno programmatico ed interventi congiunti tra gli Attori del welfare territoriale, mediante il:
 - ✓ potenziamento del lavoro congiunto tra i servizi territoriali;
 - ✓ rafforzamento della presa in carico integrata;
 - ✓ consolidamento e/o lo sviluppo di progettualità a carattere sovra zonale.

Si evidenzia la rilevanza, con funzioni consultive, della Cabina di Regia Integrata di ATS Insubria (istituita ai sensi degli artt. 6 comma 6 e 6 bis - l.r. n. 33/2009 e ss.mm.ii.) all'interno del Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali (Dipartimento PIPSSS) ai fini della programmazione e del governo degli interventi a garanzia della continuità

ed unitarietà dei percorsi di presa in carico delle famiglie e dei loro componenti con fragilità.

Detta Cabina di Regia:

- raccorda le necessità di integrazione e funzionamento della rete sanitaria, sociosanitaria e sociale con i bisogni espressi dal territorio con l'obiettivo di ridurre la frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi, al fine di garantire una risposta appropriata ed individualizzata ai bisogni dei cittadini;
- collabora alla definizione di linee guida e modelli omogenei per lo sviluppo dell'integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali in raccordo con la Direzione Sociosanitaria dell'ASST Settelaghi;
- favorisce l'attuazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale, promuovendo strumenti di monitoraggio degli interventi e rileva situazioni di criticità di natura sociale e sociosanitaria riscontrate nel territorio di competenza;
- esplica la funzione di raccordo, coordinamento e concertazione con la Cabina di Regia dell'ASST.

Nel triennio 2025-2027 ATS Insubria darà continuità alle strategie di *governance* volte a favorire il coinvolgimento di tutti i Soggetti titolari degli interventi a valenza sociosanitaria e socioassistenziale per dare piena attuazione al principio di sussidiarietà.

A tale scopo attuerà percorsi metodologici finalizzati a valorizzare e promuovere le attività degli Enti del Terzo Settore e del Volontariato, in particolare:

- ✓ implementazione del raccordo interistituzionale con il Terzo Settore mediante la costituzione di un organismo di coordinamento di secondo livello in staff alla Direzione Generale di ATS;
- ✓ sviluppo della programmazione congiunta tra l'ATS, le ASST, i soggetti del Terzo Settore e gli Ambiti Territoriali Sociali mediante la concretizzazione degli istituti della co-programmazione e co-progettazione negli ambiti della prevenzione (screening per patologie prevalenti, disagio giovanile e decadimento psicofisico nella popolazione anziana), del sostegno al progetto di vita delle persone disabili e dei percorsi di inclusione sociale;
- ✓ avviamento di alleanze territoriali per una maggiore sinergia tra le risorse, gli Attori e i progetti in favore della famiglia promuovendo il welfare generativo/d'iniziativa;
- ✓ valorizzazione delle molteplici linee di attività degli Enti di Terzo Settore;
- ✓ predisposizione di un regolamento per l'amministrazione condivisa in relazione all'istituto della co-programmazione e della co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- ✓ attiva percorsi formativi per la formazione di facilitatori territoriali in grado di avviare le reti in alcuni territori pilota (ASST/Ambiti Territoriali Sociali/Associazionismo) al fine di sperimentare il modello di intervento.

ATS Insubria, inoltre:

- favorisce l'integrazione operativa degli Enti sanitari e sociali e la ricomposizione degli interventi posti in atto per la cura e l'assistenza della persona, supporta l'interoperabilità di banche dati/piattaforme e la possibilità di integrare fonti di dati in capo ai diversi Attori;
- promuove la realizzazione di uno strumento integrato *web-based*, che dovrà tendere, nel triennio 2025-2027, alla configurazione di una cartella sociale informatizzata integrata. L'applicativo verrà sperimentato in fase iniziale presso tre Ambiti Territoriali in integrazione alle ASST competenti per territorio.
- sostanzia l'integrazione gestionale ed operativa, in quanto facilita la condivisione di elementi valutativi sociosanitari e sociali, grazie all'applicativo (cartella sociale informatizzata integrata), relativi alle fasi di:
 - ✓ accesso in cui si manifesta il bisogno;
 - ✓ valutazione del bisogno, anche in modo integrato tra gli operatori di diversi Enti;

- ✓ progettazione dei servizi;
 - ✓ erogazione del servizio;
 - ✓ valutazione e monitoraggio;
- facilita l'analisi delle caratteristiche demografiche ed epidemiologiche della popolazione afferente all'intero del territorio mediante:
 - ✓ identificazione dei bisogni di natura sanitaria e sociosanitaria rilevati dai Flussi della BDA;
 - ✓ individuazione dei profili di salute della popolazione;
 - ✓ analisi dei bisogni di natura sociale rilevati dai flussi oggetto di debito informativo da parte degli Ambiti Territoriali Sociali;
 - garantisce, nell'esercizio della funzione di *governance*, la lettura ricomposta dei bisogni di natura sociale e delle risposte assicurate nei diversi territori;
 - effettua la valutazione inerente l'attuazione dei LEPS considerati prioritari e della programmazione zonale attraverso:
 - ✓ definizione di un set di indicatori per misurare il grado di realizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi definiti.

ATS Insubria in coerenza con le indicazioni di Regione Lombardia partecipa al sistema informativo regionale per il monitoraggio quali-quantitativo della programmazione zonale, articolato nelle fasi rendicontativa, conoscitiva e gestionale.

Art. 9 – Funzioni e responsabilità dell'A.S.S.T. Settelaghi

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, nell'alveo del proprio Piano di Sviluppo del Polo Territoriale 2025/2027 reso entro una logica di armonizzazione pianificatoria con il Piano di Zona dell'Ambito di Varese si impegna a:

- favorire, promuovere, sostenere e implementare fattivamente l'integrazione tra le attività e le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di competenza propria e dei network sociosanitari del territorio di competenza (anche entro la gestione dei flussi di *transitional* con la COT) con quelle sociali di competenza dell'Ambito di Varese e dei Comuni ad esso afferenti, con particolare ed elettiva attenzione ai LEPS di integrazione e ai LEPS aggiuntivi come definiti entro le schede specifiche
- favorire e concorrere alla garanzia della presenza di una figura di Assistente Sociale di ambito all'interno del PUA distrettuale;
- supportare il processo di implementazione armonizzata del Piano di Sviluppo del Polo Territoriale e i Piani di Zona degli Ambiti di competenza attraverso l'attivazione di un servizio di analisi socio-epidemiologico della domanda e dell'offerta territoriali, in partnership con l'Università dell'Insubria;
- promuovere ed alimentare, anche in partnership con l'Università dell'Insubria e con la Scuola PoliS MAP, un percorso armonizzato di formazione ad amministratori ed operatori dei servizi sulle politiche e le prassi di integrazione della pianificazione e della programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale;
- assicurare la disponibilità ad abilitare i propri servizi ed operatori all'utilizzo di piattaforme di area sociale (a titolo esemplificativo GEPI) che supportino e consolidino percorsi di integrazione entro i PUA e le UVM;
- promuovere, sostenere, implementare e accompagnare il processo sovra-territoriale, anche entro le linee di regia dell'ATS Insubria e valorizzando tutti i percorsi territoriali/zonali già attivati, di realizzazione della Cartella Sociale Integrata Digitalizzata,

- promuovere e garantire il coinvolgimento, per quanto alle competenze delle politiche sociali degli Ambiti di Sesto Calende e Tradate, nel processo inter-aziendale decisionale con la ASST Valle Olona in ordine alla realizzazione delle previsioni ex l.r. 23/2015 in tema di servizi territoriali di salute mentale e di neuropsichiatria.

Art. 10 – Rapporti e modalità di partecipazione del Terzo Settore

In attuazione del principio di sussidiarietà in base al quale lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali deve avvenire con il concorso di tutti i soggetti attivi sul territorio, gli Enti, Associazioni e Organizzazioni interessate e disponibili alla attuazione degli obiettivi definiti dal Piano di Zona – i quali riconoscano il complessivo valore positivo e di sviluppo delle politiche sociali proposte e siano disposti ad effettuare investimenti diretti in termini di risorse umane, strumentali e strutturali per la realizzazione di azioni orientate al proprio specifico campo d'attività - possono sottoscrivere apposita adesione di condivisione delle finalità e di disponibilità alla collaborazione sia in forma diretta che in forma indiretta.

In linea con l'approccio partecipativo che ha caratterizzato la metodologia di lavoro per la costruzione del Piano di Zona 2025/2027, l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Varese ha promosso il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso una forma di co-programmazione poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Sono stati istituiti i seguenti tavoli permanenti di lavoro:

- Marginalità
- Adolescenza e giovani
- Famiglia
- Disabilità
- Anziani

La co-programmazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del più volte indicato principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e reciprocità. La durata dell'accordo corrisponde alla durata triennale del Piano di Zona (2025-2027), comprensivo di eventuali proroghe formali.

Indipendentemente dall'adesione sopra indicata, si conferma la riapertura di manifestazione di interesse per successiva adesione di nuovi soggetti del terzo settore al fine di assicurare il lavoro di coprogettazioni sui diversi e molteplici fronti di incisività dei Piani di Zona e di mantenere consultazioni periodiche con i soggetti del Terzo Settore presenti nel territorio distrettuale, per un costante confronto e raccordo generale per analizzare lo sviluppo del processo comunitario. Gli Enti e le Associazioni coinvolti potranno sviluppare proposte che verranno riconosciute come risorsa per la comunità ai fini del conseguimento del proprio benessere.

Art. 11 – Rapporti con altri soggetti del territorio

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. XII /2167 del 15/04/2024, ove trova rilievo lo spazio normativo determinatosi con la L.R. n.23/2015 e successiva L.R. 21/2022 per potenziare rapporti di cooperazione sovra-zonale, verranno promosse tutte quelle azioni che, per effetto di un'analisi di contesto rilevante l'omogeneità parziale o complessiva a livello ambientale, demografico, di bisogno, o di similarità dei servizi resi, possano trovare riscontro, anche in tema di reperimento di risorse finanziarie e partecipazione a bandi, in forme di programmazione sociale condivisa fra più Ambiti territoriali.

Analogamente saranno incentivate tutte quelle forme di collaborazione con gli altri soggetti pubblici presenti sul territorio (Comunità Montane, Amministrazione Provinciale, Ufficio Scolastico Provinciale, Ministero della Giustizia - Ufficio Esecuzione Penale Esterna, ecc.) finalizzate a ricercare forme di collaborazione nell'ambito dei servizi gestiti in comune o che possono avere reciproco interesse.

Gli stessi soggetti saranno comunque invitati a partecipare ai tavoli definiti dalla co-programmazione. L'attuazione del Piano di Zona potrà altresì prevedere la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali anche mediante sottoscrizione di specifico protocollo d'intesa.

Parte terza – Struttura istituzionale-organizzativa

Per l'attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona, il Distretto di Varese si avvarrà di specifica struttura istituzionale e organizzativa così definita:

- Assemblea dei Sindaci
- Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci
- Tavolo Tecnico
- Ufficio di Piano

Art. 12 – Assemblea dei Sindaci: composizione e funzioni

L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale o loro delegati individuati tra gli Assessori o i Consiglieri del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta oppure permanente (salvo revoca della stessa) e coincidente con il mandato del Sindaco delegante.

All'Assemblea dei Sindaci competono le seguenti funzioni:

- la determinazione delle linee guida delle politiche sociali - (come individuate nel Piano di Zona e nelle sue successive definizioni finanziarie per gli anni successivi al primo, ivi compresa la pianificazione politica dei servizi e le azioni gestite in forma associata) - nonché l'indicazione degli obiettivi da perseguire;
- la nomina e la revoca del proprio Presidente e del Vice Presidente;
- l'approvazione del Piano di Zona, delle sue programmazioni finanziarie triennali e annuali e dell'Accordo di programma;
- l'approvazione di atti regolamentari e criteri per l'accesso e l'erogazione dei servizi e azioni gestite in forma associata e, più in generale, l'approvazione di ogni iniziativa in esecuzione del Piano di Zona e delle sue articolazioni finanziarie di ogni singolo anno;
- l'approvazione del rendiconto annuale di gestione, oltre che la verifica e il controllo delle attività realizzate;
- l'approvazione di accordi di programma, convenzioni e protocolli con altri Enti pubblici o Enti e Associazioni del privato sociale, fermo restando che, in caso di scadenze impellenti, il Presidente potrà sottoscriverne il testo, a condizione che la tipologia di intervento previsto sia conforme alle linee di indirizzo come individuate nel Piano di Zona, e dando comunque successivamente comunicazione all'Assemblea nel corso della prima riunione utilmente convocata;
- la sollecitazione ai soggetti sottoscrittori, se riscontrati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, a provvedervi, dando altresì comunicazione agli altri soggetti firmatari al fine di concordare ogni possibile soluzione.

Art. 13 – Assemblea dei Sindaci: convocazioni e validità

La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano d'età.

Le sedute successive dell'Assemblea dei Sindaci del distretto sono convocate dal Presidente dell'Assemblea stessa con comunicazione indicante l'ordine del giorno, da trasmettersi almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Sono previste almeno due sedute annue:

- una per l'approvazione del Piano di attività annuale e relativo Piano finanziario;
- l'altra per l'approvazione della relazione in ordine alle attività svolte e relativo rendiconto finanziario.

Il Presidente procederà altresì alla convocazione dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisi la necessità, per dare attuazione agli indirizzi del Piano o per definire programmi, progetti e azioni di interesse dell'intero ambito distrettuale.

1/3 dei Comuni sottoscrittori può in ogni momento richiedere al Presidente la convocazione di una seduta assembleare, proponendone il relativo ordine del giorno. Il Presidente può procedere alla convocazione e, nel caso la stessa non venisse ritenuta opportuna, l'argomento proposto verrà incluso nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione della richiesta.

L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di 1/3 dei componenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di 48 ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non il numero dei votanti.

L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti le persone ed è effettuata, di regola, per alzata di mano.

Ogni proposta messa in votazione nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

I conseguenti atti amministrativi saranno assunti dai competenti organi, politici e tecnici dell'Ente capofila, ferma restando la loro validità per tutti i restanti Comuni dell'Ambito, ivi compresi quelli assenti all'atto delle decisioni assunte.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento a quanto disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 6762 del 25.7.2022.

Art. 14 - Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci nomina al proprio interno un Presidente, che deve ricoprire la carica di Sindaco, il quale può delegare l'Assessore preposto.

Al presidente vengono attribuite le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci e il Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci;
- Rappresenta l'Assemblea e l'ambito distrettuale nei confronti di terzi sottoscrivendo ogni conseguente atto approvato dall'Assemblea;
- Raccoglie le istanze dei Comuni dell'ambito distrettuale e/o degli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma e/o di Enti e Associazioni interessate alla programmazione distrettuale per la loro sottoposizione all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Vicepresidente, che deve ricoprire la carica di Sindaco, è anch'esso nominato dall'Assemblea, collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente e il Vicepresidente vengono, di norma, nominati nella prima seduta, a maggioranza tra i propri componenti con votazione segreta e secondo il sistema del voto capitaro. Le nomine vengono effettuate con votazione segreta e distinta.

La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e le cui identità viene riportata a verbale.

Gli stessi decadono singolarmente qualora non ricoprano più la carica di Sindaco a seguito di rinnovo delle cariche elettive del proprio Comune e, congiuntamente, qualora si sia proceduto al rinnovo dei Consigli Comunali in una percentuale pari o superiore alla metà dei Comuni dell'Ambito distrettuale o qualora la

consultazione elettorale abbia interessato un numero di Comuni la cui popolazione sia pari o superiore alla metà dei residenti dell'ambito stesso.

Art. 15 - Tavolo Tecnico

Il Tavolo tecnico è l'organismo collegiale composto da tutti gli operatori sociali presenti nei Comuni dell'Ambito e dai responsabili di Servizio presenti negli stessi, qualora tale funzione sia svolta in forma esclusiva o con l'eventuale accorpamento di aree di intervento omogenee.

Il Tavolo Tecnico ha funzioni di supporto agli organi politico-istituzionali e nello specifico:

- Presenta, d'intesa e con il supporto dell'Ufficio di Piano, all'Assemblea dei Sindaci il piano della programmazione e gestione economico-finanziaria annuale, nel quale dovranno essere indicate le proposte e le modalità con le quali saranno realizzati gli obiettivi fissati dal Piano di Zona, ivi comprese le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione;
- Supporta l'Assemblea nel processo di elaborazione degli indirizzi e delle strategie;
- Coopera con l'Ufficio di Piano per il conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano di Zona;
- Assicura, di concerto con l'Ufficio di Piano, il raccordo tra organi istituzionali e soggetti del Terzo Settore per la definizione degli obiettivi gestionali;
- Favorisce l'attuazione di meccanismi di integrazione per il raggiungimento dei risultati attesi.

Il Tavolo Tecnico può invitare, su specifiche tematiche, i rappresentanti di istituzioni locali e altri soggetti che mettono in rete responsabilità e risorse, professionali, tecniche e/o economiche, per il raggiungimento di uno o più obiettivi nelle aree di programmazione.

Il tavolo tecnico, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità e soprattutto nella fase di progettazione degli interventi, si avvale dei tavoli tematici istituiti in fase di co-programmazione. La competenza di detti tavoli è tra le altre quella di elaborare, in forma concertata, proposte e progetti di intervento da sottoporre alle strutture istituzionali e organizzative dell'Ambito.

Art. 16 – Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico-gestionale di regia operativa del Piano di Zona che agisce in stretta integrazione con tutti i soggetti indicati ai precedenti articoli della presente sezione.

Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

- Rende operative le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci, anche mediante la redazione dei conseguenti atti amministrativi, e ne attua gli indirizzi;
- Coordina le fasi del processo programmatico da sottoporre al tavolo tecnico e all'Assemblea dei Sindaci, curandone la fase istruttoria;
- Gestisce la funzione di indirizzo del budget, presentando rendiconti e presidiando i flussi costituenti debito informativo, richiedendo i versamenti previsti e avanzando domande di finanziamento, oltre a garantire il controllo della gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate;
- Monitora gli interventi;
- Assicura, di concerto con l'Assemblea dei Sindaci, con i soggetti del Terzo e con il tavolo tecnico, il sistema di governance territoriale, rendendo operativi gli obiettivi gestionali in relazione agli indirizzi programmati;
- Mediante l'apporto della sua articolazione professionale, in relazione a quanto previsto in attuazione di specifiche misure regionali, può concorrere insieme al Comune, che mantiene la titolarità sulla progettualità del singolo caso, a definire specifiche progettualità o supportare percorsi metodologici condivisi;
- Promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali prodotte nei Comuni e a livello di programmazione zonale con le politiche regionali e nazionali.

L'Ufficio di Piano si avvale, per la concreta realizzazione delle funzioni previste, di una propria struttura

amministrativa ad alta integrazione professionale/specialistica posta organicamente alle dipendenze dell'Ente capofila, operante in funzione delle numerose competenze d'Ambito -le cui propaggini di complementarità con le politiche sociali dei singoli comuni e di trasversalità rispetto a diverse linee di intervento affrenti ai servizi alla persona sono in progressiva implementazione- con oneri economici ricompresi all'interno delle disponibilità finanziarie del Piano di Zona.

Per tutto quanto non previsto nella parte terza del presente accordo si rimanda a quanto stabilito dal "Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del distretto" con DGR 6762/2022.

Parte quarta – Sostenibilità finanziaria

Art. 17 – Copertura finanziaria

Il quadro economico-finanziario è descritto alla sezione 8 a nell'allegato 6 del Piano di Zona 2025-2027, in cui sono specificati i fondi a disposizione dell'Ambito, la destinazione degli stessi ed il contenuto nonché disciplina dei servizi associati.

La situazione di partenza dei servizi dell'Ambito al momento della stipula dell'accordo è indicata nel Piano di Zona approvato; la medesima è passibile di aggiornamenti e modifiche come precisato al paragrafo seguente.

Le eventuali modifiche proposte, sia in termini di qualità degli interventi, sia di risorse finanziarie impiegate, dovranno essere obbligatoriamente approvate dall'Assemblea dei Sindaci e comunque non daranno luogo ad ulteriore sottoscrizione dell'Accordo di programma.

Gli Enti firmatari del presente Accordo di Programma ed in particolare i Comuni hanno responsabilità diretta rispetto alla attuazione del contenuto del presente Accordo con particolare riferimento alla messa a disposizione delle risorse economiche per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli enti sottoscrittori garantiscono, altresì, una quota al Comune di Varese per i costi di utilizzo di personale, spazi, attrezzature proprie, nella misura stabilita nell'allegato Piano di Zona 2025-2027.

Varese, data della firma digitale

COMUNE DI VARESE -ENTE CAPOFILA

Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito sociale di Varese

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI BARASSO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI BRINZIO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI CASCIAGO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)



Barasso
Bodio Lomnago
Brinzio

Casciago
Cazzago Brabbia
Comerio

Galliate Lombardo
Inarzo
Lozza

Luvinate
Malnate
Varese

COMUNE DI COMERIO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI INARZO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI LOZZA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI LUVINATE

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

COMUNE DI MALNATE

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SETTELAGHI

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)